

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

96° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace» (588), d'iniziativa del senatore Boldrini e di altri senatori».

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 19, 22
CABRAS (DC)	22
GALEOTTI (COM.-PDS)	22
SPETIČ (Rifond. Com.)	22
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	21

«Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore dell'edito-

ria» (2624), d'iniziativa del senatore Azzarà e di altri senatori.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e passim
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	3, 6, 7 e passim
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	14
CABRAS (DC)	7
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	5, 7
GALEOTTI (Com.-PDS)	3, 4, 5 e passim
GUIZZI (PSI), relatore alla Commissione	3, 4, 5 e passim
MURMURA (DC)	6
PERRICONE (PRI)	9
PONTONE (MSI-DN)	5, 12
SPETIČ (Rifond. Com.)	4, 7, 8 e passim
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	4, 18

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore dell'editoria» (2624), d'iniziativa del senatore Azzarà e di altri senatori
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore dell'editoria», d'iniziativa dei senatori Azzarà, Dell'Osso, Sposetti, Galeotti, Mazzola, Guizzi e Cortese.

Comunico che il Presidente del Senato ha acconsentito al trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, sede richiesta questa mattina dalla Commissione.

Do pertanto acquisiti alla nuova fase l'esame e la discussione generale svolti in sede referente.

Do lettura del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al disegno di legge:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione, dichiara, per quanto di propria competenza, di non opporsi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.0.3 e 3.2, sui quali il parere è contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi della medesima norma regolamentare, sulla parte dell'emendamento 2.0.1/2 relativa al 1991. Sull'emendamento 3.1 il parere è contrario, in quanto la norma è già compresa nel testo dell'articolo 2, a proposito del quale si fa presente che il raddoppio del contributo non può in ogni caso superare la percentuale massima dell'80 per cento dei costi. Relativamente, infine, all'emendamento 1.2, il parere è favorevole, a condizione (il mancato rispetto della quale realizzerebbe un'ipotesi di mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento), che venga conseguentemente modificato l'articolo 3, al fine di stabilire che i 7 miliardi di contributi a carico dello Stato sui mutui costituiscono il limite massimo di spesa e, nel caso di insufficienza di tale somma, si ripartiscano i contributi stessi *pro quota*.

A revisione del precedente parere espresso in data 12 maggio ultimo scorso, il parere è di nulla osta, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.2».

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1989 regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

2. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1989» con le altre: «dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990».

1.2

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, VETERE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alinea è sostituito dal seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo ovvero che alla data del 30 giugno 1991 abbiano più di un rappresentante in un ramo del Parlamento, è corrisposto:”».

1.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

GALEOTTI. Signor Presidente, convengo con le osservazioni che la Commissione bilancio ha espresso nel suo parere in ordine all'emendamento 1.2.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

È approvato.

Chiedo ai presentatori se intendono mantenere l'emendamento 1.1.

STRIK LIEVERS. Sì, signor Presidente, vorrei peraltro segnalare che l'emendamento in questione insiste sulla stessa materia dell'emendamento 4.0.3. A nostro parere è preferibile la formulazione di quest'ultimo emendamento, ma offriamo alla Commissione la possibilità di valutarli entrambi.

La legge attuale fa riferimento alla data della sua entrata in vigore e si rivolge agli organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento. L'emendamento da noi presentato, tenendo ovviamente conto anche dei mutamenti intervenuti nello schieramento politico-parlamentare, fa riferimento alle forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e che abbiano conseguito nell'ultima elezione almeno un seggio al Parlamento europeo ovvero che alla data del 30 giugno 1991 - data quindi che viene aggiornata rispetto al testo della citata legge n. 250 - abbiano più di un rappresentante in un ramo del Parlamento.

SPETIČ. Signor Presidente, faccio notare che la disciplina vigente in materia fa riferimento ai Gruppi politici costituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 250 del 1990 per cui una serie di Gruppi politici costituitisi successivamente, anche come editori, non potrebbe godere dei benefici previsti qualora non si approvasse l'emendamento in esame che prevede la data del 30 giugno 1991.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, passare in sede deliberante il 31 luglio per poi discutere di un emendamento come quello al nostro esame che sicuramente richiederebbe un nuovo parere da parte della Commissione bilancio significa non poter varare nella seduta odierna il provvedimento in titolo. In questo senso esprimo parere negativo sull'emendamento 1.1.

SPETIČ. Voglio precisare che l'emendamento in questione non è una novità essendo stato inserito da giorni nel fascicolo degli emendamenti. Pertanto esso è stato valutato dalla Commissione bilancio che non ha sollevato osservazioni di sorta. L'emendamento, infatti, modifica soltanto un termine temporale e non comporta ulteriore spesa rientrando nello stanziamento previsto per la legge n. 250 del 1990. Quest'ultima ha determinato i parametri per la concessione dei contributi e l'emendamento in esame semplicemente estende la possibilità di essere ammessi ad usufruirne. Esso fotografa la realtà che si è determinata negli ultimi due anni prendendo atto delle

modifiche intervenute nella situazione politico-parlamentare e mantenendo il legame al principio di rappresentanza parlamentare.

GALEOTTI. Vorrei anch'io rilevare che l'emendamento in questione non comporta un aumento di spesa in quanto esso allarga ad altri soggetti la possibilità di usufruire delle risorse disponibili che però restano fissate nei limiti stabiliti dalla legge.

CORLEONE. Signor Presidente, a me sembra che l'unica innovazione che il testo dell'emendamento determina rispetto al comma 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 consiste nell'allargamento delle disposizioni ivi previste a Gruppi politici che, alla data del 30 giugno 1991, abbiano più di un rappresentante in un ramo del Parlamento. Per il resto non vi è alcuna differenza fra i due testi. L'emendamento prende atto dell'esistenza di forze politiche che non si sono presentate con liste autonome alle ultime elezioni politiche ed europee e che però attualmente hanno più di un rappresentante in un ramo del Parlamento. Mi sembra evidente a chi ci si possa riferire; peraltro si tratta di una forza politica avente comunque una consistenza rilevante.

La dimensione finanziaria del provvedimento però non cambia; in sostanza, se vi sarà un giornale organo di una nuova forza politica, gli altri dovranno evidentemente rinunciare a qualcosa.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Se è esatta l'interpretazione secondo cui si tratta semplicemente di operare una diversa distribuzione degli stanziamenti senza che questi vengano aumentati, non dovrebbero esservi preoccupazioni di sorta purchè si sia consapevoli che si opererà una diminuzione dei contributi per ciascuno dei beneficiari. In questa ottica, il parere del relatore è favorevole all'emendamento 1.1.

PONTONE. Signor Presidente, questo emendamento può comportare non soltanto la polverizzazione del contributo, ma soprattutto quella delle forze politiche. Una qualsiasi forza politica avente più di un rappresentante in un ramo del Parlamento che acquisti un giornale ovvero un qualsiasi giornale che «acquisti» più di un rappresentante in un ramo del Parlamento hanno diritto alla sovvenzione. Basti pensare alla Lega lombarda o alla «Rete» di Orlando che potrebbero acquistare un giornale e acquisire qualche parlamentare per poter avere diritto al finanziamento. Ci esponiamo ad un rischio gravissimo; mentre si parla di moralizzare la vita politica, mentre si propone di stabilire una soglia elettorale, corriamo il rischio, approvando questo emendamento, di spingere ulteriormente in direzione della frammentazione politica.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, anch'io inizialmente ho avuto la stessa impressione. Tuttavia si potrebbe obiettare che l'emendamento non favorisce affatto la frammentazione più di quanto non faccia la legge in vigore e che invece pone un problema di uguaglianza tra le forze politiche rispetto ad una data successiva. Da questo punto di vista,

l'emendamento potrebbe anticipare una questione che potrebbe sorgere in sede di contenzioso in ordine alla legittimità costituzionale della normativa.

GALEOTTI. Effettivamente si realizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti di forze politiche che hanno i requisiti previsti dalla legge n. 250 per ottenere il finanziamento ma che non possono ottenerlo essendosi formate successivamente alla data di entrata in vigore di quella stessa legge. Non è possibile accettare una simile situazione perchè bisogna prendere atto dell'esistenza di certe forze politiche. Non credo che, attraverso questo emendamento, si corra il rischio di un'ulteriore frammentazione politica; vi è il riconoscimento di una situazione di fatto. Le ragioni della frammentazione politica sono altre e la possibilità di superare tale situazione è legata alla modifica della legge elettorale o ad altre riforme istituzionali e non certo ad un disegno di legge come quello al nostro esame.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che l'emendamento 1.1 rischia di provocare disparità di trattamento tra le forze politiche basate sulla data di costituzione delle rispettive rappresentanze parlamentari. Se infatti le condizioni fossero le stesse per tutte le forze politiche, sarebbe rispettato il principio di parità e la data di costituzione delle rappresentanze parlamentari non dovrebbe avere rilevanza. Se invece non si ripetono le condizioni previste dal comma 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 e si prevede una modifica dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso ai benefici previsti dalla legge, come indicato nell'emendamento 1.1, si rischia addirittura di favorire alcune forze politiche per il fatto di essere sorte dopo l'entrata in vigore della legge n. 250. Intendo dire che una forza politica che beneficia dei contributi in quanto corrisponde ai requisiti stabiliti dalla legge n. 250 - avendo cioè un proprio rappresentante in un ramo del Parlamento ed un rappresentante nel Parlamento europeo - potrebbe sentirsi discriminata rispetto ad una nuova forza politica che, in forza di quanto previsto nell'emendamento 1.1, finirebbe per usufruire dei medesimi benefici e nella stessa proporzione per il fatto di avere più di un rappresentante in un ramo del Parlamento.

MURMURA. Effettivamente, mentre il comma 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 prevede due condizioni, l'emendamento in esame ne prevede soltanto una. Tuttavia, mentre nel primo caso veniva richiesto un solo rappresentante in un ramo del Parlamento, nell'emendamento se ne richiedono almeno due. In pratica si considera il secondo parlamentare nazionale equivalente al parlamentare europeo richiesto dalla legge n. 250. Poichè mi rendo conto che la costituzione di nuove rappresentanze parlamentari possa essere avvenuta per scissione da forze politiche preesistenti e che quindi possa mancare una legittimazione di natura elettiva, per evitare disparità occorrerebbe considerare questa equivalenza fra il secondo parlamentare nazionale ed il parlamentare europeo come norma transitoria valida fino alle prossime elezioni europee.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, condividendo i dubbi interpretativi da lei espressi e ritenendo che l'emendamento 1.1 affievolisca le condizioni poste dalla legge vigente per poter usufruire dei benefici previsti, esprimo parere contrario sull'emendamento stesso anche perchè ritengo che esso potrebbe comportare una dilatazione della spesa.

PRESIDENTE. Si potrebbe modificare l'emendamento 1.1 sopprimendo le parole da «ovvero» fino alla fine e semplificando ulteriormente il testo ponendo la condizione che le forze politiche abbiano almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento ed uno al Parlamento europeo.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sarei comunque di parere contrario anche perchè condivido l'opinione del senatore Pontone circa i rischi di ulteriore frammentazione politica.

CORLEONE. Pur essendo uno dei firmatari dell'emendamento 1.1, riconosco che si tratta di una questione delicata. L'emendamento tende a porre una condizione onerosa, cioè quella secondo cui le forze politiche che intendano usufruire dei benefici previsti dalla legge devono avere più di un rappresentante in un ramo del Parlamento alla data del 30 giugno. Qualora si scegliessero strade meno onerose, nel senso di prevedere che queste forze politiche debbano avere un proprio rappresentante o in un ramo del Parlamento o al Parlamento europeo, effettivamente si correrebbe il rischio di una polverizzazione perchè chiunque potrebbe soddisfare una simile condizione. Il testo dell'emendamento da noi presentato può forse avere il difetto di essere eccessivamente fotografico; possiamo allora concordare una diversa formulazione purchè sia molto rigorosa. Limitarsi a sopprimere l'ultima parte dell'emendamento, dalla parola «ovvero» in poi, rischia di creare una situazione di vantaggio per una ulteriore frammentazione delle forze politiche.

SPETIČ. Una forza politica rappresentata nei due rami del Parlamento deve avere il diritto di dotarsi di un proprio organo di informazione e di usufruire dei benefici previsti dalla legge. La presenza in due rami del Parlamento sta a significare che quella forza politica ha una consistenza notevole; non si può parlare in questo caso di frammentazione esasperata. Se si fa riferimento alla data del 30 giugno 1991 non si incentiva alcuna frammentazione per il semplice fatto che quella data è già passata.

CABRAS. Si tratta di trovare una formulazione che prenda atto che nei due rami del Parlamento e nel Parlamento europeo è rappresentata una forza politica di una certa consistenza cui è giusto assicurare le stesse possibilità che hanno le altre forze politiche. Nel contempo, però, non bisogna incentivare la creazione di «gruppuscoli» e di «partitini», esigenza questa che credo possa essere condivisa anche da quella forza politica cui ho appena fatto riferimento.

CORLEONE. Il rischio è che alle prossime elezioni politiche nuove formazioni ottengano risultati tali da assicurare loro una notevole rappresentanza in Parlamento ma che non potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge sull'editoria non avendo conseguito alcun seggio alle ultime elezioni europee. Un caso del genere costituirebbe una situazione di disparità. Il problema quindi non riguarda soltanto il 1991 - anche perchè non credo che in pochi mesi si possa improvvisare un giornale - bensì anche gli anni a venire fino alle prossime elezioni europee.

SPETIČ. Vorrei precisare che la data del 30 giugno non è casuale, ma si riferisce alla chiusura dei bilanci dei giornali. Questi ultimi, secondo quanto prevede la legge n. 250 del 1990, devono presentare i rendiconti entro il 30 giugno di ogni anno. La decorrenza dal 1° gennaio, invece, riguarda i contributi.

PRESIDENTE. Alla luce del dibattito fin qui svoltosi, vorrei proporre una nuova formulazione dell'emendamento 1.1, che così recita:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alinea è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, è corrisposto:».

1.1 (nuovo testo)

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

2. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alinea è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, è corrisposto:».

3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 3, e dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole «comma 2 dell'articolo 4» aggiungere le seguenti: (e per) compresi i quotidiani delle minoranze linguistiche di cui al comma 2 dell'articolo 3».

2.1

SPETIČ, DUJANY

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi"».

2.2

GUALTIERI, COVI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai quotidiani delle minoranze linguistiche di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

2.3

TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI

SPETIČ. Ritiro l'emendamento 2.1

PERRICONE. Poichè i presentatori dell'emendamento 2.2, Gualtieri e Covi, non sono presenti dichiaro di far mio l'emendamento.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda questo emendamento 2.2 dichiaro di rimettermi alla Commissione.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Gualtieri e Covi, fatto proprio dal senatore Perricone.

È approvato.

GALEOTTI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 3, comma 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «60 per cento dei costi» sono sostituite dalle altre: «70 per cento dei costi».

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 2, i seguenti articoli aggiuntivi:

«Art. ...

1. È stanziata la somma di lire un miliardo per la corresponsione dei contributi in favore dei quotidiani in lingua slovena previsti dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

2.0.1

IL GOVERNO

«Art. ...

1. È stanziata la somma di lire due miliardi per la corresponsione dei contributi in favore dei quotidiani in lingua slovena previsti dal

comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

2.0.2

SPOSETTI

All'emendamento 2.0.2 sostituire le parole: «previsti dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19» con le altre: «di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

2.0.2/1

SPETIČ

All'emendamento 2.0.2 dopo le parole: «due miliardi» aggiungere le altre: «annui per la corresponsione dei contributi in favore dei quotidiani in lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo per gli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

2.0.2/2

SPETIČ

«Art. ...

1. È stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

2.0.3

SPETIČ

SPETIČ. L'emendamento 2.0.3 è stato formulato in base alle osservazioni della Commissione bilancio e in pratica rappresenta una stesura coordinata dell'emendamento 2.0.2 e del subemendamento 2.0.2/2. Si tratta dell'individuazione della copertura finanziaria anche per gli anni 1992 e 1993 e, tenuto conto delle dichiarazioni del sottosegretario Cristofori in base alle quali si sarebbe trovata questa disponibilità, propongo alla Commissione di approvare l'emendamento 2.0.3.

È chiaro che si tratta, così come nel caso del raddoppio dei contributi per i giornali di partito, di un contributo che si aggiunge a quelli ordinari di cui tutti i quotidiani sono beneficiari.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, devo richiamare la Commissione sull'opportunità di

approvare l'emendamento governativo che già fornisce una risposta sostanzialmente positiva ai problemi sollevati dal senatore Spetič.

SPETIČ. Non riesco a capire il motivo di questo irrigidimento del Governo, visto che già nel corso di una precedente seduta il sottosegretario Cristofori aveva espresso avviso favorevole. Si tratta del coordinamento tra due emendamenti passati favorevolmente al vaglio della Commissione bilancio per quanto attiene alla disponibilità finanziaria.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ribadisco il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.0.2 in quanto esso amplia la spesa portandola da 1 a 2 miliardi di lire. La cifra che si propone di utilizzare attraverso l'emendamento governativo 2.0.1 appare più che sufficiente. Inoltre confermo il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.0.3.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Prendo atto del parere della Commissione bilancio ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.3.

PONTONE. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale perchè ritengo che la stampa slovena goda già di molte sovvenzioni e non abbia bisogno di altre per poter divulgare e tutelare la propria lingua nell'ambito della zona di Trieste e delle aree circostanti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Spetič.

È approvato.

Dichiaro pertanto assorbiti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.2/1 e 2.0.2/2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantona-

mento «Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 1, della citata legge».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «nonchè del comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

3.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"».

3.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti"».

3.3 SPOSETTI

Al comma 1, la parola: «la spesa» è sostituita con le altre: «una spesa nel limite massimo». Al termine del medesimo comma aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto».

3.4 ELIA

L'emendamento 3.4, da me presentato al comma 1, tende a soddisfare le condizioni formulate dalla 5^a Commissione in relazione all'emendamento 1.2.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, da me presentato.

È approvato.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2.

BOATO. Ritiro gli emendamenti 3.1 e 3.2 e appongo la mia firma all'emendamento 3.3 del senatore Sposetti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 3.3 presentato dal senatore Sposetti e a cui il senatore Boato ha testè apposto la propria firma.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei far notare che i nostri lavori si stanno svolgendo come se ci trovassimo in un salotto o al massimo in sede di Comitato ristretto, ma non certo in una Commissione in sede legislativa. Ho molto rispetto per la sua persona e per la Commissione affari costituzionali, però in queste condizioni è per me molto difficile poter dare un contributo serio e fattivo ai nostri lavori. Si corre il rischio di non capire nulla di quello che stiamo facendo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, pur avendo delle perplessità circa l'opportunità di sottrarre fondi al disegno di legge sull'inquadramento funzionale, esprimo parere favorevole anche alla luce del parere, anch'esso favorevole, formulato dalla Commissione bilancio.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Sposetti e Boato.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'articolo 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di

7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 1, della citata legge».

4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.

2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La prima parte del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretata nel senso che i contributi previsti sono erogati a decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo ovvero che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano più di un rappresentante in un ramo del Parlamento».

4.1

SPETIČ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le società di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la quota del capitale sociale prevista è la maggioranza relativa».

4.2

SPETIČ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale”».

4.3

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

SPETIČ. Ritiro gli emendamenti 4.1 e 4.2 poichè intendo sostenere l'emendamento 4.3, al quale appongo la mia firma. Quest'ultimo emendamento, che ha ricevuto il parere favorevole della 5^a Commissione, si propone di risolvere alcuni conflitti interpretativi della legge n. 250 del 1990 che parlava di maggioranza senza specificare che si trattava, nel caso di società, di maggioranza relativa. In pratica, secondo la legge n. 250 del 1990, la maggioranza deve essere intesa come maggioranza relativa per superare una serie di conflitti che erano sorti in sede interpretativa.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.3 che mi sembra trovi una concordanza unanime nella Commissione.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Galeotti e Tossi Brutti, al quale ha apposto la sua firma anche il senatore Spetič.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.

2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.

3. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale».

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 4, i seguenti articoli aggiuntivi:

«Art. ...

1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987, n. 557».

4.0.1

IL GOVERNO

«Art. ...

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutati in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, degli articoli 7 ed 8 della medesima legge valutati in lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nonché dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, valutati in lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nonché all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991, 1992 e 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto per la nuova "Normativa sulla dirigenza statale"».

4.0.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

«Art. ...

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sostituire le parole da "che abbiano un proprio rappresentante" fino a "Parlamento europeo" con le seguenti: "che abbiano un rappresentante in almeno un ramo del Parlamento"».

4.0.3

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Ricordo che l'emendamento 4.0.1 è già stato illustrato nel corso di una precedente seduta e ha ricevuto il nulla osta della Commissione bilancio.

GUIZZI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Naturalmente esprimo parere favorevole, essendo un emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

STRIK LIEVERS. Ritiro gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3 superati dall'approvazione dell'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale. Vista la difficoltà della materia potrebbe essere necessaria qualche modifica in sede di coordinamento; se non si fanno osservazioni resta inteso che la Commissione dà mandato al Presidente di introdurre quelle modifiche di coordinamento che si rendano necessarie per una migliore comprensione del testo.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

«Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace» (588), d'iniziativa del senatore Boldrini e di altri senatori.

(Discussione e approvazione).

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace», d'iniziativa dei senatori Boldrini, Meriggi, Alberti, Azzaretti, Ongaro Basaglia, Pollice e Vecchi, sul quale riferirò io stesso.

Il Presidente del Senato, accedendo alla richiesta formulata dalla Commissione, ha disposto, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Diamo pertanto acquisiti alla nuova fase l'esame e la discussione generale svolti in sede referente.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge a condizione che sia accolto un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, da me presentato, che tiene conto delle considerazioni espresse dal sottosegretario Pavan nella seduta antimeridiana.

Inoltre la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.1 a condizione che l'onere relativo al primo anno, il 1991, sia limitato a 1.030 milioni.

Do comunque lettura del parere della Commissione bilancio:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché l'emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3, trasmesso dalla Commissione, dichiara di non aver nulla da osservare, subordinatamente - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - all'approvazione del predetto emendamento, il cui onere relativo al primo anno potrebbe essere limitato a 1.030 milioni. Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma del Regolamento, all'accoglimento di un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del seguente tenore: "1. Ai cittadini italiani deceduti o divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi, ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione

privilegiata di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il trattamento di pensione di cui al precedente comma trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio».

Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. I cittadini italiani deceduti o divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi, ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalla Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, sono equiparati a tutti gli effetti ai soggetti civili aventi diritto a pensione di guerra ai sensi dell'articolo 8 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con diritto al trattamento di pensione nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «esercitazioni combinate o isolate», inserire le seguenti: «ed i combattenti reduci, divenuti grandi invalidi per esplosione di ordigni bellici abbandonati».

1.1

MERIGGI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Ai cittadini italiani, deceduti o divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio».

1.2

ELIA

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emenamento 1.1.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, sostitutivo dell'intero articolo 1, da me presentato.

È approvato.

Art. 2.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'articolo 1 si applica anche alle situazioni pregresse purchè gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda prevista dal comma 1.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere per i benefici previsti dalla presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 300 milioni nel 1988 e 1989 e di lire 400 milioni nel 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo i senatori Boldrini e Galeotti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere per i benefici previsti dalla presente legge, valutato in lire 1.092 milioni per l'anno 1991, lire 1.092 milioni per l'anno 1992 e lire 1.158 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore di personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti"».

Alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio, se i presentatori non si oppongono, l'emendamento 3.1 si intende modificato nel senso di limitare a 1.030 milioni l'onere relativo al 1991.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Boldrini e Galeotti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

STRIK LIEVERS. Anche a nome del collega Boato, che si era già pronunciato al riguardo, annuncio il voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

GALEOTTI. Annuncio con soddisfazione il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in esame.

SPETIČ. Esprimo un giudizio favorevole su questo disegno di legge il cui *iter* giunge finalmente alla conclusione. Si tratta di un provvedimento che, sia pure in misura modesta, viene incontro alle esigenze di una categoria di cittadini tanto maltrattata dalla sorte.

CABRAS. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Chiedo che mi venga dato mandato di introdurre le eventuali modifiche di coordinamento che si rendano necessarie per la migliore comprensione del testo.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 17,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA